

## Accordo

### tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Austria concernente misure speciali in relazione con la soppressione dell'obbligo del visto

Concluso il 14 settembre 1950

Istrumenti di ratificazione scambiati il 4 maggio 1951

Entrato in vigore il 4 maggio 1951

---

#### Art. 1

I cittadini delle due Parti contraenti che si recano nel territorio dell'altro Stato, conformemente all'accordo firmato il 14 settembre 1950<sup>2</sup> tra il Consiglio federale svizzero e il Governo austriaco, per soggiornarvi temporaneamente, sono dispensati durante tre mesi dall'obbligo di domandare un permesso di soggiorno, semprechè non esercitino attività lucrativa alcuna.

#### Art. 2

Il visto sulle tessere di frontiera e sui passaporti previsto, dall'articolo 4 della convenzione del 30 maggio 1950<sup>3</sup> tra la Svizzera e l'Austria concernente il passaggio delle persone nel piccolo traffico di confine, non è più richiesto per i cittadini delle due Parti contraenti.

#### Art. 3

Il presente accordo si applica parimente alla circolazione delle persone tra il Principato del Liechtenstein e la Repubblica di Austria.

#### Art. 4

Il presente accordo sarà ratificato ed entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratificazione.

RU 1951 662

<sup>1</sup> Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. della presente Raccolta.

<sup>2</sup> RS 0.142.111.638

<sup>3</sup> [RU 1950 II 749. RS 0.631.256.916.33 art. 17 n. (1)]

**0.142.111.638.1**

---

Fatto a Vienna, il 14 settembre 1950.

Per la  
Confederazione Svizzera:  
O. Seifert

Per la  
Repubblica di Austria:  
Gruber